

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL RITROVO APS"

### PREMESSA

L'associazione "IL RITROVO APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Circolo il Ritrovo delle origini, fondata a Acri (CS) il 30 settembre 1995.

Si richiama, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

### TITOLO I – definizione, finalità e attività

#### Art. 1

"IL RITROVO APS" (di seguito denominata "IL RITROVO" nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS), autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema di Terzo settore italiano, integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.

IL RITROVO promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali.

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

IL RITROVO esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 2

IL RITROVO è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante del RITROVO.

Sono finalità dell'Associazione:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.
- h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- i) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
- j) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- k) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle

ST

istituzioni scolastiche;

l) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

m) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

n) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

o) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

p) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

q) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;

### **Art. 3**

IL RITROVO persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;*

c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*

d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*

f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;*

j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*

k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;*

l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore;*

n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*

o) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali; in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*

p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*

r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;*

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;*

SP

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Art. 4**

IL RITROVO aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi del RITROVO aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima. In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

### **TITOLO II - la forma associativa**

#### **Art. 5**

Possono aderire al RITROVO:

- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

La possibilità di adesione di altri enti del Terzo settore non aventi natura associativa è definita dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, in armonia con le previsioni del presente Statuto e della normativa vigente.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

L'adesione di un'organizzazione è deliberata dall'assemblea dei/delle soci/e dell'organizzazione medesima; l'accettazione è deliberata dall'organismo dirigente del livello associativo.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il numero dei soci è illimitato.

Può diventare socio chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

#### **Art. 6**

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

#### **Art. 7**

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- approvare le modifiche allo statuto, nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

SP

#### **Art. 8**

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/il socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti competente;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

### **TITOLO III - Patrimonio, risorse, amministrazione**

#### **ART.9**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 10**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

#### **Art. 11**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e deve essere presentata all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

#### **L'assemblea e il Consiglio Direttivo**

#### **Art. 12**

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto o via e-mail contenente data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima.

#### **Art. 13**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni

#### **Art. 14**

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per due ore, sotto il controllo della commissione elettorale.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

#### **Art. 15**

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno che va dal 1 gennaio al 30 aprile, essa:

- approva il bilancio consultivo e preventivo;
- Approva le linee generali del programma dell'attività;
- Elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei garanti e collegio dei sindaci revisori) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto le preferenze a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In tal caso a parità di voti

all'ultimo posto utile, sarà il socio con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo;  
nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.

- Delibera su tutte le questioni sociali.

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

#### **Art. 16**

IL Consiglio Direttivo predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dall'assemblea dei soci entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

- Il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'assemblea di soci approva i piani pluriennali di investimento.

#### **Art. 17**

Il Consiglio Direttivo, entro 12 mesi dall'insediamento, approva un Regolamento Amministrativo per l'assemblea dei soci.

#### **Art. 18**

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

### **TITOLO IV - norme finali e transitorie**

#### **Art. 19**

Ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 18, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all'accreditamento di cui all'art. 93 comma 5 del CTS.

#### **Art. 20**

IL Consiglio Direttivo.

Esso ha il compito di:

- eleggere il/la Presidente, secondo le modalità di cui all'art. 25 con la maggioranza richiesta dall'art. 24;
- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare i regolamenti;
- approvare il codice etico associativo che impegna tutte le organizzazioni aderenti;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
- promuovere lo sviluppo dell'Associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio, che è tenuto a costituire e a mantenere operanti;
- discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
- convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- deliberare, sull'adesione ad ARCI di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo settore di rilevanza nazionale, nonché associazioni senza fini di lucro che abbiano sede fuori dal territorio italiano, tramite la stipula di appositi protocolli d'intesa;
- eleggere, su proposta del/della Presidente il/la Vicepresidente vicario/a e il/la Segretario/a.

Al Consiglio Direttivo è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il/la Presidente e procedere all'elezione di un/a nuovo/a Presidente.

SP

#### **Art. 21**

Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo. Esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

Al/alla Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca e presiede la Presidenza che è eletta dal Consiglio Direttivo su sua proposta.

Il/la Presidente non può essere eletto/a per più di quattro mandati consecutivi.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/dalla Vicepresidente vicario di cui al precedente art. 21, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Direttivo per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### **Art. 22**

La Presidenza è eletta dal Consiglio Direttivo tra i/le suoi/e componenti su proposta del/della Presidente.

L'assunzione della carica di componente della Presidenza è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.

Al Consiglio Direttivo sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare di:

- obbligare cambiaria mente l'Associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone l'assemblea.

Il Consiglio Direttivo informerà degli atti più rilevanti l'assemblea dei soci alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli/e componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

### **TITOLO V - la democrazia e la partecipazione**

#### **B) I principi generali**

#### **Art. 23**

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa del Ritrovo sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Il Ritrovo adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

#### **Art. 24**

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

SK

#### **Art. 25**

Il Consiglio Direttivo deve dotarsi, entro 6 mesi dall'insediamento, di un apposito regolamento che definisca le proprie modalità di funzionamento.

Tale regolamento deve altresì prevedere le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente, Vicepresidente, e componente della Presidenza. In particolare le cariche di Presidente e Vicepresidente sono incompatibili con:

- incarichi di governo, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco e assessore comunale di comuni con più di 20.000 abitanti;
- parlamentare nazionale ed europeo;
- partecipazione ad organismi dirigenti esecutivi nazionali e locali di partiti e organizzazioni politiche;
- partecipazione ad organismi dirigenti esecutivi nazionali e locali di organizzazioni sindacali;
- partecipazione ad organizzazioni politiche, economiche e sociali le cui finalità siano in palese contrasto con gli scopi dell'Associazione così come disciplinati dal presente Statuto.

Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti relazionare al Consiglio Direttivo 102circa la sua attuazione.

#### **Art. 26**

In caso di gravi violazioni delle norme statutarie e del codice etico commesse da un organismo dirigente, il/la Presidente, solo in presenza di immediati requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la sospensione o la decadenza immediata di tali organismi, informando preventivamente il Collegio dei Garanti dei motivi che hanno determinato il provvedimento, e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica,

Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio del Direttivo convocato.

#### **Art. 27**

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

#### **Art. 28**

Per favorire l'avvicendamento delle responsabilità, si adotta il principio di non rieleggibilità per più di due mandati consecutivi per la carica di delegato al Comitato Regionale.

### **TITOLO VI - gli organi di garanzia e controllo**

#### **Art. 29**

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

#### **Art. 30**

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; viene eletto dall'assemblea dei soci.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la conformità dello statuto;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, producendo una relazione periodica al Consiglio del Direttivo. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e un supplente o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

#### **Art. 31**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, presente nell'Associazione ed è eletto nei rispettivi congressi.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;

SP

- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio Direttivo e all'assemblea dei soci una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

#### Art. 32

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.

### TITOLO VII - Patrimonio, risorse, amministrazione

#### Art. 33

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Art. 34

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

### TITOLO VIII - norme finali e transitorie

#### Art. 35

Ferma restando la facoltà del Consiglio di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 18, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all'accreditamento di cui all'art. 93 comma 5 del CTS.

#### Art. 36

Lo scioglimento del RITROVO può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso dei soci appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Enti o Associazioni del Terzo settore aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle del RITROVO, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

#### Art. 37

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.

1299 14 DIC, 2022 Serie 3

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
TERZETTERIALE DI ROSSANO  
Tea Pasano

8